

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 19 gennaio 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Detomas, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Manzione, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivieri, Olivo, Ostillio, Petrini, Pozza Tasca, Ranieri, Salvati, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Detomas, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Manzione, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivieri, Olivo, Ostillio, Petrini, Pozza Tasca, Salvati, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 gennaio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti

proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BACCINI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'abusivismo edilizio » (6679);

GAGLIARDI: « Modifica all'articolo 78 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, in materia di registrazione delle nascite nel comune di residenza dei genitori » (6680);

PISCITELLO ed altri: « Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela dei diritti degli autori di opere di disegno "a fumetti" » (6681).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge ANTONIO PEPE e LEONE: « Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di assise di appello di Bari e del tribunale per i minorenni » (554) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marinacci.

La proposta di legge ANTONIO PEPE: « Istituzione in Foggia di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Puglia » (1423) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marinacci.

La proposta di legge MORONI: « Norme per la lotta contro il doping » (5674) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Saia.

La proposta di legge ACIERNO e PIVETTI: « Modifica all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di oneri contributivi delle scuole private e legalmente riconosciute » (6463) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lo Presti, Marotta, Fragalà, Pagano, Cimadoro, Liotta, Del Barone, Carlesi, Divella, Bampo, Giacalone, Ricci, Tringali, Collavini, Fronzuti, Scaltritti e Errigo.

La proposta di legge ACIERNO: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di abilitazione alla guida dei ciclomotori » (6514) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fragalà, Pagano, Pisapia, Cimadoro, Pivetti, Divella, Giacalone, Ricci, Sales, Tringali, Fronzuti e Scaltritti.

La proposta di legge TERZI ed altri: « Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di segnalazioni acustiche per non vedenti » (6563) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cutrufo, Collavini, Buontempo, Ciapucci e Maselli.

La proposta di legge AMATO: « Disposizioni in materia di vincoli alla proprietà privata per motivi di interesse storico-archeologico » (6569) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Misuraca, Acierno, Baiamonte, Becchetti, Bono, Cascio, Collavini, Cuccu, De Ghislanzoni Cardoli, Del Barone, Dell'Utri, Divella, Filocamo, Floresta, Fragalà, Gazzilli, Giannatasio, Giudice, Landi, Lavagnini, Liotta, Lo Porto, Losurdo, Mancuso, Marino, Marotta, Marras, Palumbo, Riccio, Russo, Santori, Stagno d'Alcontres, Tarditi, Tortoli, Viale e Vitali.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di

legge è deferito alla sottoindicata Commissione permanente:

X Commissione (Attività produttive):

RABBITO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina » (6486) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Tale relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezioni del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 12 gennaio 2000 ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 copia della deliberazione in data 4 novembre 1999 con cui la Corte stessa ha approvato la relazione del consigliere delegato al riscontro e vigilanza sulle entrate, concernente la struttura e le classificazioni di bilancio delle entrate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

La Corte dei conti – sezioni del controllo sugli atti del Governo e delle ammi-

nistrazioni dello Stato — con lettera in data 17 gennaio 2000 ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 copia della deliberazione in data 24 settembre 1999 con cui la Corte stessa ha approvato la relazione del consigliere delegato preposto all'ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente la commissione di vigilanza sui fondi pensione ed i problemi applicativi della riforma previdenziale in relazione all'istituzione dei fondi pensione ed alle prospettive di modificazione della normativa.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 17 gennaio 1999, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione MIGLIORI n. 4-23946 pubblicata nell'*Allegato B* al resoconto del 17 settembre 1999, concernente l'incidente nel quale è stato vittima in Thailandia il dottor Franco Sanna.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione III (Affari esteri e comunitari) competente per materia.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Andrea CAMILLERI a presidente dell'ente di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *l*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze). È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 febbraio 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, allegato n. 1, nn. 90 e 91, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 febbraio 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costitu-

zionali) e IV (Difesa), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 19 marzo 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), g), h), i), m), n), o), p), q)* ed *r)*, comma 2 e comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 gennaio 2000, a pagina 5, seconda colonna, ventottesima riga, la dicitura « ai sensi dell'articolo 13 della citata legge » deve intendersi sostituita dalla seguente: « ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 18 gennaio 2000, a pagina 3, seconda colonna, venticinquesima riga, sostituire XI, con IX; a pagina 4, prima colonna, nona riga, prima delle parole: « sullo stato » deve leggersi in aggiunta: « sull'attività svolta e »; a pagina 5, prima colonna, prima riga, sostituire le parole: 17 dicembre 1999, con le seguenti: 7 gennaio 2000; a pagina 5, seconda colonna, trentaciquesima riga, dopo il numero 424, inserire le parole: *alla III Commissione.*

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER DISINCENTIVARE
L'ESODO DEI PILOTI MILITARI (APPROVATO DALLA CAMERA
E MODIFICATO DALLA IV COMMISSIONE DEL SENATO) (5205-B)**

(A.C. 5205 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.

2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio nei seguenti importi:

a) trenta milioni di lire per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b) diciotto milioni di lire per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;

c) ventidue milioni di lire per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;

d) ventisei milioni di lire per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;

e) trenta milioni di lire per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.

3. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto

di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 e quello complessivo dei premi percepiti.

4. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2.

(A.C. 5205 - sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che,

alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del brevetto di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni di servizio, sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui al comma 1 dell'articolo 1, e ad usufruire dei relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e quello complessivo dei premi percepiti.

3. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo speciale-settore aereo. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

5. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito al comma 4, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio.

6. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stanno frequentando il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare possono contrarre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

7. Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui ai commi 4, 5 e 6 sono estesi i benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

(A.C. 5205 - sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. I premi di cui agli articoli 1 e 3 sono assoggettati al trattamento fiscale previsto per l'indennità di navigazione e di volo dall'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

(A.C. 5205 – sezione 4)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL
SENATO****ART. 5.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della pre-sente legge, valutato in lire 8.586 milioni per l'anno 1999, in lire 9.585 milioni per l'anno 2000 ed in lire 7.780 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando, per lire 8.586 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; per lire 9.550 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 35 milioni per il medesimo anno l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; per lire 7.759 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 21 milioni per il medesimo anno l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 5.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.886 milioni per l'anno 2000, in lire 7.885 milioni per l'anno 2001 ed in lire 7.780 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando: per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 6.886 milioni; per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 7.759 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze per lire 126 milioni; per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 7.759 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze per lire 21 milioni.

5. 1. La Commissione.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3729 — CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO AL SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE
— SEZIONE ITALIANA, CON SEDE IN ROMA (APPROVATO
DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) (6240)**

(A.C. 6240 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.000 milioni per l'anno 1999 in favore dell'associazione « Servizio sociale internazionale - Sezione italiana », con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

Sostituire le parole: per l'anno 1999 *con le seguenti:* per l'anno 2000.

1. 1. La Commissione.

(A.C. 6240 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: per l'anno 1999 *fino a:* bilancio triennale 1999-2001 *con le seguenti:* per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

Conseguentemente, sostituire le parole: per l'anno finanziario 1999 *con le seguenti:* per l'anno finanziario 2000.

2. 1. La Commissione.

(A.C. 6240 – sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 3.**

1. Dal 1° gennaio 2000 cessa ogni forma di contributo in favore dell'ente morale « Servizio sociale internazionale-Sezione italiana ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 3.**

Sostituire le parole: Dal 1° gennaio 2000 con le seguenti: Dal 1° gennaio 2001.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 6240 – sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 6240 – sezione 5)**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che:

il Servizio Sociale internazionale ha quale sua missione istituzionale il coordi-

namento degli interventi di servizio sociale in paesi diversi per la soluzione di problemi socio-giuridici di individui o gruppi che, a seguito di una migrazione volontaria o forzata, richiedono un intervento sociale nel paese di soggiorno o coordinato in più paesi;

valutato il carattere estremamente meritorio e professionale dell'attività svolta dal Servizio Sociale internazionale – Sezione italiana, che operante dal 1932 e che tratta annualmente più di 4.000 casi, fornendo una consulenza professionale gratuita specialistica nel campo dei servizi sociali;

degli organi statuari del Servizio Sociale internazionale – Sezione italiana, fanno parte rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Servizio Sociale internazionale gode dello *status* di osservatore presso il Consiglio d'Europa e presso vari organismi delle Nazioni unite;

impegna il Governo

ad individuare nuovi ed ulteriori referenti istituzionali del Servizio Sociale internazionale, quali ad esempio il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio, in ragione della complessità delle competenze del Servizio Sociale internazionale – Sezione italiana, discendente dal complicarsi crescente dei rapporti internazionali, determinato sia dalla globalizzazione che dalle spinte localistiche che in tale ambito si manifestano;

a reperire modalità alternative di finanziamento per le spese correnti del Servizio Sociale internazionale – Sezione italiana, tenendo conto dell'insostituibile ruolo che il Servizio Sociale internazionale – Sezione italiana ha fin qui svolto e deve continuare a svolgere.

9/6240/1. Giovanni Bianchi, Morselli, Pezzoni, Niccolini.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3383 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO, CON ANNESSO, FATTO A CITTÀ DEL MESSICO IL 19 SETTEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5449)

(A.C. 5449 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997.

(A.C. 5449 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

(A.C. 5449 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 1999, in lire 455 milioni per l'anno 2000 e in lire 470 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Governo presenta annualmente, entro il 30 settembre, ai Presidenti delle

Camere, che la trasmettono per l'esame alle Commissioni parlamentari competenti, una relazione dettagliata relativa alle iniziative svolte e alle spese sostenute, nonché il programma per l'anno seguente.

3. 1. Calzavara, Cavaliere.

(A.C. 5449 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5449 - sezione 5)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in occasione dalla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997;

impegna il Governo

a presentare annualmente, entro il 30 settembre, ai Presidenti delle Camere, che la trasmettono per l'esame alle Commissioni parlamentari competenti, una relazione dettagliata relativa all'Accordo in questione, alle iniziative svolte e alle spese sostenute, nonché al programma di massima per l'anno seguente.

3. 1. Calzavara, Cavaliere, Pezzoni, Rivolta, Amoruso, Bianchi.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3779 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL NEPAL IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A KATHMANDU IL 30 MARZO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6100)

(A.C. 6100 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Kathmandu il 30 marzo 1998.

(A.C. 6100 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso *Memorandum*.

(A.C. 6100 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 465 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6100 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3780 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A ROMA IL 18 MAGGIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6101)

(A.C. 6101 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998.

(A.C. 6101 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6101 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6101 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCÀ ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)

(A.C. 332 — sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Diritto alle prestazioni).

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea ed i loro familiari, nonché i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, o in attesa di rinnovo dello stesso. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui al comma 1, con priorità per quelle in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale e attiva e nel mercato del lavoro, nonché per le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che

rendono necessari interventi assistenziali. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le persone di cui al comma 1 devono essere compiutamente informate dagli erogatori dei servizi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

3. Al fine di assicurare la tutela delle posizioni soggettive garantite dalla presente legge sono definiti, ai sensi dell'articolo 22, livelli essenziali di prestazioni da parte del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui agli articoli 24 e 25.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Diritto alle prestazioni)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Diritto alle prestazioni).

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato